



DECRETO 2095

Tribunale di Lecco

Il Presidente

provvedendo anche in qualità di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco;

visto il proprio decreto 6 maggio 2020 n. 2086 bis/2020;

vista la delibera del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano, seduta del 9 giugno 2020, punto 7) dell' O.d.G.

considerato che in data odierna si è positivamente conclusa l'interlocuzione tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco con la sottoscrizione da parte dello scrivente e del Presidente del detto Consiglio della modifica del PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO (art. 83 lett. f D.L. n. 18/2020), allegato *sub B*) al decreto 6 maggio 2020 n. 2086 bis/2020, citato;

che deve dunque procedersi alla modifica del detto protocollo come convenuto tra i suoi sottoscrittori, ai fini di adeguarlo al D.L. n. 28/2020, conformemente a quanto richiesto da codesto Consiglio Giudiziario con la delibera citata

DISPONE

la modifica del PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO – art. 83 lett. f) D.L. n. 18/2020 sopra richiamato, limitatamente al punto 4 ultimo periodo pag. 2 del paragrafo intitolato allo **Svolgimento dell'udienza da remoto**, che viene sostituito come segue :

I soggetti diversi dal giudice che partecipano all'udienza tramite collegamento da remoto, come identificati al primo periodo del punto 4 del presente protocollo, possono collegarsi in udienza da qualsiasi postazione da remoto. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario.

Il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge



Tribunale di Lecco

CONFERMA

la restante parte del punto 4 pag. 2 del paragrafo intitolato allo **Svolgimento dell'udienza da remoto**

INVARIATO IL RESTO

ALL: convenzione del 21 luglio 2020 di modifica del PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO (art. 83 lett. f D.L. n. 18/2020), allegato *sub B*) al decreto 6 maggio 2020 n. 2086 bis/2020;

Si comunichi :

- al Presidente della Corte d'Appello di Milano anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano;
- ai Magistrati togati e onorari del Tribunale di Lecco;
- al personale amministrativo;
- ai Magistrati e al personale amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco;
- al Procuratore della Repubblica di Lecco e ai Sostituti Procuratori;
- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, con preghiera di diffusione agli altri Ordini del Distretto e all'Ordine degli Avvocati di Bergamo;
- alla Prefettura di Lecco;
- al Ministero della Giustizia – Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Lecco, 21 luglio 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Ersilio SECCHI

TRIBUNALE DI LECCO

Depositato in Cancelleria

oggi 22.7.2020

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Concetta Bellantone



Tribunale di Lecco

Il Presidente del Tribunale

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco

RICHIAMATO

il **PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO** – art. 83 lett. f) D.L. n. 18/2020 da essi sottoscritto in data 6 maggio 2020, allegato *sub B*) al decreto del Presidente del Tribunale di Lecco 86 maggio 2020 n. 2086 *bis* ;

CONSIDERATO

che, a tenore del punto 4 ultimo periodo pag. 2 del paragrafo intitolato allo **Svolgimento dell'udienza da remoto** *Il giudice, i difensori e l'eventuale CTU possono collegarsi in udienza da qualsiasi postazione da remoto(.....)*;

che tale previsione contrasta con il disposto dell'art. 3 comma 1 lett. c) D.L. n. 28/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. 25/6/2020, n. 70, che modificando l'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n. 18/2020 prevede che *Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario (omissis)*;

che è volontà di entrambi i sottoscrittenti, nelle rispettive qualità, adeguare la previsione protocollare in oggetto alla richiamata normativa

CONVENGONO

di modificare come segue il **PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO** – art. 83 lett. f) D.L. n. 18/2020 sopra richiamato, limitatamente al punto 4 ultimo periodo pag. 2 del paragrafo intitolato allo **Svolgimento dell'udienza da remoto**, che viene sostituito come segue :

I soggetti diversi dal giudice che partecipano all'udienza tramite collegamento da remoto, come identificati al primo periodo del punto 4 del presente protocollo, possono collegarsi in udienza da qualsiasi postazione da remoto. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario.

Il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge

CONFERMANO



Tribunale di Lecco

la restante parte del punto 4 pag. 2 del paragrafo intitolato allo **Svolgimento dell'udienza da remoto**

INVARIATO IL RESTO

Lecco, 21 luglio 2020

Il Presidente del Tribunale
(Dott. Ersilio SECCHI)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco
(Avv. Francesco FACCHINI)

TRIBUNALE DI LECCO

Depositato in Cancelleria

oggi 22.7.2020

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Concetta Bellantone